

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Giovanni Falcone"

Istituto Tecnico: Turistico, Grafica e Comunicazione, A.F.M., (Relazioni Internazionali per il Marketing);
Istituto Professionale: Servizi Commerciali, Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale;
Istruzione e Formazione Professionale di Ordinamento Regionale: Turistico e Grafico Multimedia.

Via Levadello – 25036 Palazzolo sull'Oglio (BS)
Tel. 0307405911 – fax 0307401226 – C.F. 91001910172
www.falconeiis.edu.it – email: BSIS03400L@istruzione.it

REGOLAMENTO BREVE PAUSA LAVORATIVA PERSONALE ATA

Ai sensi dell'art. 22 del CCNL istruzione 2016 – 2018 secondo cui "la promozione della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e l'individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro correlato e di fenomeni di burn – out" rientrano tra le materie oggetto di confronto sindacale in sede di contrattazione integrativa, in assenza di un punto di ristoro in Istituto, si procede alla regolamentazione della breve pausa lavorativa per il personale ATA, fatto salvo quanto disposto dall'art. 51 del CCNL Scuola 2006 – 2009 che detta le discipline delle pause lavorative e dal D. Lgs. 81/08 che regolamenta le pause per i videoterminalisti.

Art. 1_Definizione

Le pause brevi sono quelle **pause di 10 minuti massimo** che durante l'intera giornata lavorativa il dipendente considera necessarie per prevenire lo stress da lavoro correlato e fenomeni di burn out che possono essere **effettuate all'interno dell'Istituto o nelle sue immediate adiacenze**

Art. 2_Numero di pause

Il numero massimo di pause brevi all'interno della propria giornata lavorativa, considerata nella sua totalità, **è di due pause**, che si aggiungono a quelle previste per i videoterminalisti e a quelle del CCNL Scuola 2006 – 2009

Art. 3_Modalità effettuazione pausa breve

Comma 1. Le pause brevi effettuate all'interno dei locali dell'Istituto possono essere effettuate liberamente distanziando temporalmente l'una dall'altra da un arco temporale di almeno due ore.

Comma 2. Le pause brevi possono essere effettuate anche nelle immediate adiacenze dell'Istituto: in questo caso il personale ATA dovrà timbrare il proprio badge negli appositi macchinari sia in entrata che in uscita in modo che l'amministrazione possa a campione monitorare il corretto svolgimento temporale della pausa.

Comma 3. La mancata timbratura o la timbratura eccedente la durata massima di 10 minuti sarà considerata palese e ingiustificato allontanamento dal luogo di lavoro e come tale sanzionata come violazione dei doveri d'ufficio espressi nel **CCNL 2016 – 1018 e nel D.P.R. 62/2013** "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici"

Comma 4. Il lavoratore che ha intenzione di effettuare la pausa breve ha l'obbligo di comunicazione della stessa al suo collega più vicino o al collega con cui divide il piano o la sezione dell'edificio a lui destinata, garantendo quindi la continuità del servizio nel proprio settore.

Comma 5. I collaboratori scolastici **NON** possono effettuare la pausa breve durante i periodi di intervallo e più specificatamente nei seguenti periodi temporali: **9.55 – 10.05 e 11.55 - 12.05**

Comma 6. I minuti di pausa effettuati tramite badge del dipendente, accumulati durante il mese, dovranno essere recuperati al termine del mese successivo.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Giovanni Falcone"

Istituto Tecnico: Turistico, Grafica e Comunicazione, A.F.M., (Relazioni Internazionali per il Marketing);
Istituto Professionale: Servizi Commerciali, Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale;
Istruzione e Formazione Professionale di Ordinamento Regionale: Turistico e Grafico Multimedia.

Via Levadello – 25036 Palazzolo sull'Oglio (BS)
Tel. 0307405911 – fax 0307401226 – C.F. 91001910172
www.falconeiis.edu.it – email: BSIS03400L@istruzione.it

Art. 4_Autorizzazione alla pausa breve

Comma 1. Il rispetto dell'art. 3 in tutti i suoi commi sostituisce di fatto la necessaria autorizzazione del DS e del DSGA per l'effettuazione della pausa breve.

Comma 2. Qualunque altra pausa al di fuori di quanto disciplinato dai presenti articoli, dal D. Lgs. 81/08 e dall'art. 51 del CCNL Scuola 2006 – 2009 non è autorizzata, a meno di esplicito assenso da parte del DS e/o del DSGA.

Comma 3. I collaboratori scolastici al di fuori delle pause brevi regolamentate mantengono l'obbligo di vigilanza alunni e locali che richiede una presenza costante nel proprio reparto di competenza.